



Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato

ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA  
REGISTRO DEI REVISORI LEGALI – UFFICIO XIV

FAQ - FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

**Attestati e altri riconoscimenti | Rilascio di attestati e altri riconoscimenti da parte del Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39**

**1. Quali attestati o altri riconoscimenti rilascia il Ministero dell'economia in merito all'iscrizione nel Registro dei revisori legali di cui al d.lgs. 39/2010?**

Il Registro dei revisori legali provvede al rilascio dei seguenti:

- a) **Attestato di iscrizione nel Registro (Mod. RL-AT-ARa):** il revisore legale o la società di revisione legale possono, in qualsiasi momento, richiedere l'attestato di iscrizione nel Registro dei revisori legali. Per poter richiedere l'attestato di iscrizione è necessario accedere nell'apposita sezione "Attestati" dell'Area riservata. L'attestato di iscrizione, firmato digitalmente, sarà reso disponibile all'interno della stessa area dopo 24 ore dalla richiesta. In area riservata sarà, inoltre, sempre fruibile, in formato pdf, l'ultimo attestato richiesto.
- b) **Riconoscimento di iscrizione trentennale (Mod. RL-AT30):** riconoscimento destinato ai soggetti che hanno maturato trent'anni di iscrizione continuativa nel Registro. Tale riconoscimento, privo di valore legale e dal carattere simbolico, non è equiparabile all'attestato di iscrizione (di cui sopra) e non è oggetto di richiesta da parte dell'iscritto, ma viene trasmesso in formato digitale direttamente dal Registro dei revisori all'indirizzo PEC del soggetto che risulti in possesso del requisito previsto.

**2. Come è possibile ottenere il riconoscimento per la trentennale iscrizione nel Registro dei revisori?**

Ai revisori legali iscritti nel Registro con una decorrenza trentennale continuativa è rilasciato d'ufficio un attestato di riconoscimento (Mod. RL-AT30) **senza che il soggetto interessato produca una specifica istanza**. L'attestato di riconoscimento è trasmesso a cura dell'Amministrazione all'indirizzo PEC comunicato dall'iscritto al Registro mediante l'apposito campo del box "Recapiti" presente nella sezione "Contenuto Informativo" della propria Area Riservata del portale istituzionale della revisione legale. Si precisa che la predisposizione e la trasmissione dell'attestato NON avverranno contestualmente al compimento dei trent'anni di iscrizione (ovvero dalla data di pubblicazione del decreto di iscrizione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana), ma con cadenze temporali prestabilite dal MEF e in ogni caso entro la fine dell'anno di riferimento della ricorrenza del trentennale.

In caso di mancata ricezione della PEC, si rammenta che **è possibile altresì effettuare il download del riconoscimento trentennale nella sezione “Comunicazioni” della propria Area Riservata del portale**. Al riguardo si richiama ciascun iscritto all’obbligo di comunicare al Registro e tenere sempre aggiornato l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) secondo le modalità previste dalla circolare RGS del 3 dicembre 2020, n. 23, anche al fine di evitare le previste sanzioni di cui al decreto 8 luglio 2021, n. 135.

### **3. Cosa si intende per iscrizione trentennale continuativa?**

L’iscrizione trentennale è continuativa se non ha subito interruzioni a seguito di cancellazione dal Registro.

Pertanto, in caso di cancellazione dal Registro e di successiva reinscrizione con assegnazione di nuovo numero di iscrizione e di nuova decorrenza, la continuità non può essere considerata a partire dall’iscrizione originaria.

### **4. Non ho ricevuto il riconoscimento di iscrizione trentennale nel Registro, posso presentare apposita richiesta?**

**NO. Il documento non può essere richiesto dall’iscritto** ma è trasmesso automaticamente a cura dell’Amministrazione all’indirizzo PEC del soggetto interessato dopo il compimento dei trent’anni di iscrizione continuativa, con tempistiche variabili. Non è possibile presentare una richiesta di rilascio. **Eventuali richieste pervenute non saranno processate e non verrà fornito riscontro.**

### **5. Da trent’anni sono iscritto nel Registro dei revisori ma non ho ricevuto il relativo attestato, cosa posso fare?**

L’attestato di riconoscimento di iscrizione continuativa trentennale è trasmesso all’indirizzo PEC comunicato al Registro da parte del soggetto interessato e **la trasmissione non è contestuale al ricorrere dei trent’anni di iscrizione, ma avviene con cadenze temporali prestabilite dal MEF.**

In caso di mancata ricezione del documento a causa dell’omessa o ritardata comunicazione al Registro di un indirizzo PEC valido ovvero del suo aggiornamento, è possibile effettuare il download del riconoscimento in formato PDF nella sezione “Comunicazioni” all’interno della propria Area Riservata del portale istituzionale della revisione.

### **6. Non ho svolto alcuna attività professionale durante i trent’anni di iscrizione nel Registro o solo parzialmente, sono comunque destinatario dell’attestato di riconoscimento?**

**Sì. Il riconoscimento è inviato a tutti i revisori con iscrizione trentennale continuativa, indipendentemente dalla Sezione di appartenenza (A o B) a testimonianza della qualificazione ottenuta quale “revisore legale” e del costante mantenimento nel tempo dei necessari requisiti richiesti per l’iscrizione nel Registro.**

### **7 Quale valore legale ha il “Riconoscimento di iscrizione trentennale continuativa” nel Registro?**

Il riconoscimento in oggetto ha esclusivamente carattere simbolico, non produce effetti giuridici e non è in alcun modo equiparabile all’Attestato di iscrizione (Mod. RL-AT-ARa), né può considerarsi sostitutivo di quest’ultimo.

### **8. Come e quando è possibile richiedere l’Attestato di iscrizione nel Registro (diverso da quello trentennale)?**

Il revisore legale o la società di revisione legale possono, in qualsiasi momento, richiedere l’attestato di iscrizione nel Registro dei revisori legali. Per poter richiedere un attestato di iscrizione è necessario accedere nell’apposita sezione “Attestati” dell’Area Riservata.

L’attestato di iscrizione, firmato digitalmente, sarà reso disponibile all’interno della stessa area dopo 24 ore dalla richiesta. In area riservata sarà, inoltre, sempre fruibile, in formato pdf, l’ultimo attestato richiesto.

Dal 1° gennaio 2012 tutte le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione, sono valide ed utilizzabili esclusivamente nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni in autocertificazione (art. 15 Legge n. 183/2011). Sui certificati rilasciati verrà apposta la dicitura “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi” a pena di nullità del certificato stesso.

### **9. Sono un revisore iscritto, ho richiesto il mio Attestato di iscrizione: in che modalità mi sarà trasmesso?**

L’attestato di iscrizione, firmato digitalmente, sarà reso disponibile all’interno dell’Area Riservata dopo 24 ore dalla richiesta. Nell’Area riservata sarà, inoltre, sempre fruibile, in formato PDF, l’ultimo attestato richiesto. Non è previsto il rilascio di attestati in carta pergamena.